

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **25 Febbraio 2005** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura del Sig. **Antonio Passalacqua** e della Società **U.S. Scalea 1912** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

In data 23 settembre 2004 la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento del reclamo del Sig. Procuratore Federale, ha inflitto al Sig. Antonio Passalacqua la sanzione dell'inibizione per anni 3 e, nei confronti della Società U.S. Scalea 1912, la sanzione della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella classifica 2004/2005.

– Pretese:

Annullamento della impugnata decisione e revoca delle sanzioni.

In via subordinata riduzione della sanzione a misura più equa, o sostituzione con una pena pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **1 marzo 2005** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **S.S. Vallatabagaladi S. Lorenzo** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

In data 23 settembre 2004, la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento del reclamo del Sig. Procuratore Federale, ha inflitto alla Società S.S. Vallatabagaladi S. Lorenzo la sanzione della penalizzazione di 2 punti da scontarsi nella classifica 2004/2005.

– Pretese:

Annullamento della impugnata decisione e revoca delle sanzioni.

In via subordinata, riduzione della sanzione ovvero applicazione di una sanzione meno afflittiva anche mediante conversione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA 2 MARZO 2005

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro